COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(PROVINCIA DI GROSSETO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 21.12.2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 1 Oggetto

1. Il Comune di Castiglione della Pescaia, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa definisce, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L. 10/10/2012 n.174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con l. 7.12.2012, n. 213, le modalità e gli strumenti del sistema di controllo interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L.

Art. 2

Struttura dei controlli

- 1. Il sistema dei controlli interni, articolato secondo le funzioni ed attività descritte nell'art.147 e ss. del TUEL rappresenta un sistema complesso e coordinato di strumenti e di documenti integrati ed ispirati ai principi di coerenza e di coinvolgimento sia degli organi politici sia degli organi tecnici ispirato al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
- 2. le finalità del sistema dei controlli interni sono le seguenti:
- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del Settore Economico e Finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei settori;
- 3. Il sistema dei controlli interni è così strutturato:
- a. controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nella fase preventiva e successiva;
- b. controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.
- c. controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato alla costante verifica da parte del responsabile dei servizi finanziari, sotto la vigilanza dell'organo di revisione, degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
- 3. L'attività di controllo è disciplinata dal presente regolamento nonché, per le rispettive competenze, da quello di contabilità e di organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 3

Soggetti preposti al sistema dei controlli interni

- 1. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:
- dal Segretario Generale;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

- dal Responsabile dei Settore Economico e Finanziario;
- dai Responsabili di Settore.

Art. 4

Controllo di regolarità amministrativa

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di settore cui compete l'emanazione dell'atto ed è esercitato attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Nella fase successiva, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'atto, svolta secondo i principi generali di revisione aziendale, è demandata al Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Vicesegretario Generale e di altre professionalità ritenute all'occorrenza necessarie per l'esercizio della funzione.
- 3. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno le seguenti finalità:
- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, nazionali e regionali, statutarie, regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;• indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti, ed in particolare determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.
- 4. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità del controllo degli atti stabiliti dalla legge, l'individuazione degli stessi si attua attraverso una selezione casuale effettuata, con cadenza almeno semestrale, secondo motivate tecniche di campionamento e sulla base di indicatori predefiniti;
- 5. Le modalità operative relative all'attività di controllo ed alla trasmissione delle risultanze sono individuate con specifico atto della Segreteria Generale.
- 6. Il Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto, indicando il numero degli atti esaminati, i rilievi eventualmente sollevati. La relazione viene trasmessa ai Responsabili, al Revisore del conto, all'Organismo di valutazione, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 5 Controllo di regolarità contabile

- 1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile dei Settore Economico e Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
- 2. Il parere di regolarità contabile è richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, in tutti i casi in cui la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- 3. Ove l'organo deputato ad adottare l'atto non intenda conformarsi ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi, dovrà darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
- 4. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile sono previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 6 Controllo di gestione

- 1. Il controllo di gestione è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse di cui l'Ente dispone, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l'efficacia ed efficienza della gestione secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'Ente.
- 2. Il controllo di gestione è svolto secondo quanto disciplinato dal Regolamento di contabilità, sotto il coordinamento del Segretario Generale e del Responsabile del Settore Economico e Finanziario.

Art. 7 Controllo sugli equilibri finanziari

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinata vigente dal Regolamento di Contabilità, svolta con la direzione ed il coordinamento del Responsabile del settore finanziario e finanziario con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria.
- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari, comprensivo anche della gestione della cassa, dei residui e degli obiettivi del Patto di stabilità interno, si effettua con periodicità infra-annuale secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. Alla verifica sugli equilibri finanziari partecipano, secondo le rispettive competenze, il Segretario generale e tutti i Responsabili di settore che partecipano al processo di gestione del bilancio.
- 3. Le risultanze della predetta verifica, comprensiva del *report* dei dati di cassa e dello stato di attuazione del Patto di stabilità interno, sono trasmesse alla Giunta che si esprime con apposita deliberazione e sono altresì inviati al Segretario ed ai Responsabili di settore.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 8 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il1° gennaio 2013.
- 2. La sua entrata in vigore determina l'abrogazione delle norme regolamentari precedenti in contrasto con lo stesso.
- 3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D.lgs 150/2009 il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Comune